Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1929 - ANNO VII** | **Numero 189**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2059. — LEGGE 26 luglio 1929, n. **1397**.
Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma . . . . Pag. 3806

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Cavarzere (Venezia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . Pag. 3816

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Piteccio (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . . Pag. 3816

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3816

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Ponte Buggianese (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3817

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. . . Pag. 3817

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomina sindacale. Pag. 3820

Ministero delle finanze:
Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3820
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3822
Perdita di certificati . . . . Pag. 3824

Banca d'Italia: Situazione al 20 luglio 1929-VII . . Pag. 3826

CONCORSI

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per n. 10 borse di pratica commerciale all'estero . . . . Pag. 3828

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Credito fondiario sardo, in Roma: Elenco delle cartelle sorteggiate l'8 agosto 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Credito fondiario della Banca d'Italia:
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4 per cento convertito al 3.75 per cento sorteggiate il 1° agosto 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4.50 per cento convertito al 3.75 per cento sorteggiate il 1° agosto 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Sicilia: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1929.

Istituto di credito fondiario della regione tridentina, in Trento: Elenco delle cartelle fondiarie 5 per cento sorteggiate il 1° agosto 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1 e 2 agosto 1929.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2059.**

LEGGE 26 luglio 1929, n. **1397.**

Istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizioni generali.

Art. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani della guerra nazionale 1915-918, assunte dallo Stato con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono esercitate per mezzo di un ente morale denominato « Opera nazionale per gli orfani di guerra », con sede centrale in Roma.

E' organo centrale dell'Opera il Comitato nazionale. Sono organi locali il Comitato provinciale, con sede presso ogni Prefettura del Regno, il giudice delle tutele destinato presso il Comitato stesso, e le Commissioni comunali di vigilanza costituite presso ogni Comune.

Per gli orfani di guerra residenti nelle Colonie e all'estero le funzioni di assistenza spettanti ai Comitati provinciali sono esercitate, rispettivamente, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

Art. 2.

Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute in base al decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, le quali si propongono lo scopo esclusivo o principale dell'assistenza degli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Regia avvocatura erariale, comprese quelle degli articoli 19 e 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2828.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Capo del Governo o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure quelli di una sola Provincia, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 giugno 1896, n. 361, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Capo del Governo o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Capo del Governo o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Provincia. Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

Degli orfani di guerra.

Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza della guerra nazionale 1915-18.

Art. 5.

Agli effetti dell'assistenza agli orfani, s'intendono morti in dipendenza della guerra predetta:

a) coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle Colonie, preso parte alla guerra, benchè non cittadini italiani, a condizione, in questo caso, che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;

b) coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico, ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive contagiose o endemiche, dipendenti dalla guerra.

Si presumono, altresì, morti in dipendenza della guerra coloro che, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, stabilita col 31 ottobre 1920 ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1380, siano periti in conseguenza di malattia di altra natura, contratta od aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato.

Tale presunzione si applica anche ai non militari che siano morti per malattia contratta od aggravatasi nell'esecuzione di lavori per conto o nello interesse dello Stato, ovvero nell'adempimento di funzioni civili; gli uni e le altre aventi connessione con lo stato di guerra.

Art. 6.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 7.

L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, in via riservata, al solo effetto della presente legge e degli articoli 30 e 65, quarto comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 93 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza della guerra;

b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi nei modi prescritti dal decreto-legge 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, e dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, finchè duri lo stato di dispersione.

Art. 8.

Sono equiparati agli orfani delle persone morte in dipendenza della guerra:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 9.

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I Comitati provinciali, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, del segretario generale della Colonia o del Regio console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 10.

Il Comitato provinciale, il segretario generale della Colonia, o il Regio console per gli orfani nati nel Regno ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal Regio console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal Regio console all'ufficiale di stato civile del Regno per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il Regio console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 404 del Codice civile.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito col R. decreto 24 marzo 1921, n. 447.

Organi dell'Opera nazionale.

Art. 11.

Il Comitato nazionale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerenze abbiano acquistato nell'opera di assistenza degli orfani di guerra;

b) di un delegato del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro;

c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica e delle corporazioni;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i tre membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente ed il vice presidente ed i membri del Comitato nazionale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 12.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei Comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che hanno per iscopo il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani della guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ai segretari generali delle Colonie ed ai Regi consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli nonchè quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere di tutto il Regno;

d) dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Capo del Governo;

e) esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Art. 13.

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta dei delegati dei Ministeri delle finanze e della giustizia e affari di culto e di due membri del Comitato medesimo scelti da esso.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 14.

Il Comitato provinciale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, nominati dal prefetto della Provincia fra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerenze abbiano acquistato nell'opera di assistenza agli orfani di guerra;

b) del giudice delle tutele;

c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato provinciale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 15.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'àmbito della Provincia.

L'assistenza deve prestarsi da esso lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;

c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

d) provvede, ove ne riconosca la necessità per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, in armonia all'art. 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) conferisce annualmente borse di studio ad orfani di guerra, iscritti presso scuole medie od istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta, secondo particolari norme da approvarsi dal Comitato nazionale;

g) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

h) nel caso di tutela dativa, di cui all'art. 245 del Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani di guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso col procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

i) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati nell'art. 2, e nell'art. 27, quando siano giuridicamente riconosciuti, oppure a persone di sua fiducia;

l) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

Art. 16.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta di due membri del Comitato medesimo scelti da esso, del giudice delle tutele e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 17.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza agli orfani di guerra.

Esso delega, inoltre, a propri membri, di ambo i sessi, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad un'apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il cômpito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'àmbito della Provincia.

Art. 18.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal podestà, e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente della Congregazione di carità, l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie o elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

Art. 19.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta in ogni caso al podestà di adottare di urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Art. 20.

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo, in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della Provincia.

Art. 21.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

Persone d'ambo i sessi le quali, per uffici coperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica, possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure d'intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gl'ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

Art. 23.

Le persone incaricate di funzioni ispettive, se estranee all'Amministrazione dello Stato, non acquistano alcun diritto di stabilità e possono essere dimesse con un preavviso di due mesi; se appartengono ad una Amministrazione dello Stato, rimangono nel ruolo rispettivo e progrediscono in carriera secondo le norme per essa vigenti. Negli intervalli fra le ispezioni, devono prestare servizio nell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale.

Gli assegni agli ispettori e le indennità di missione ad essi dovute, in base alle norme vigenti, fanno carico sul fondo centrale dell'Opera.

Agli ispettori centrali e provinciali possono essere concesse, con l'autorizzazione del Capo del Governo, le facilitazioni ferroviarie consentite dalle norme vigenti.

Art. 24.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono applicati funzionari dello Stato, di concetto, di ragioneria e d'ordine, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Capo del Governo fra quelli delle varie Amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio nella Prefettura.

Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune.

Enti di assistenza agli orfani di guerra.

Art. 25.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto od in parte, intendono provvedere, nell'àmbito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura, o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva.

Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli enti di assistenza.

Art. 26.

Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Capo del Governo ed il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vice presidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il podestà ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

L'esonero dall'ufficio del giudice delle tutele che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

Art. 27.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art 25 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'art. 22 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Capo del Governo o dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Capo del Governo ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinarne le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della Provincia.

Spetta, in ogni caso, al Capo del Governo od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi d'interesse pubblico.

Art. 28.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sull'educazione dell'orfano.

Debbono, altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice delle tutele la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 404 del Codice civile.

Contro la condanna è ammesso ricorso innanzi alla sezione civile della Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 29.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazioni a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

Assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero.

Art. 30.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono costituire un Comitato di notabilità, da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici coloniali e consolari.

Art. 31.

I segretari generali ed i Regi consoli debbono inviare al Comitato nazionale dell'Opera copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Per la tutela degli orfani nelle Colonie, il governatore, in relazione all'ordinamento giudiziario della rispettiva Colonia, designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di giudice delle tutele.

Nelle Colonie in cui hanno sede i tribunali è designato un giudice delle tutele per ciascun tribunale.

Ai Regi consoli spettano anche le funzioni del giudice delle tutele, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Art. 32.

I governatori delle Colonie ed i capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, vigilano, rispettivamente, sull'opera dei segretari generali e dei Regi consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti nelle Colonie ed all'estero, prende accordi, pel tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Ministero delle colonie e con quello degli affari esteri.

Protezione giuridica degli orfani di guerra.

Art. 33.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della Provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi, la competenza attribuita al presidente del tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dagli articoli 181 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Il giudice delle tutele promuove, inoltre, la inscrizione nell'elenco degli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, di cui abbia accertato la paternità o maternità ai sensi dell'art. 7.

Salvo quanto è disposto nell'art. 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice delle tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 781 del Codice di procedura civile.

Art. 34.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre all'educazione di esso, il giudice delle tutele, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere per la nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui, a termini degli articoli 233 e 184 del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi dell'art. 138 del Codice civile.

Art. 35.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 36.

I provvedimenti del giudice delle tutele hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Art. 37.

Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti fra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover pren-

dere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di far ricorso alla Corte d'appello, a norma dell'art. 781 del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto e il Comitato provinciale, spetta di decidere al Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale.

Art. 38.

Presso ogni ufficio di giudice delle tutele sono addetti funzionari di cancelleria del tribunale, nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, per disposizione del presidente del tribunale medesimo.

Art. 39.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra.

Le persone suddette possono sempre fare istanza perchè l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice delle tutele, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti o di affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia coi genitori o se il consiglio non funziona, la tutela viene assunta, con decreto del giudice delle tutele, dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nel modo previsto dall'art. 262 del Codice civile.

Art. 40.

Il Comitato provinciale può provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro I, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari, e, se coniugate, senza l'autorizzazione del marito, anche per l'esercizio di funzioni ispettive.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 del Codice civile.

Art. 41.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (numeri 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'art. 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale e materiale del minore od interdetto.

Le norme che regolano la tutela si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

Art. 42.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore disposto con l'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 43.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 44.

Il Comitato provinciale ed il giudice delle tutele invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziali e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice delle tutele destina il difensore ufficioso ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul

gratuito patrocinio approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 45.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani medesimi che rimangono nel Regno.

Nel rilasciare il passaporto, il Regio console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

Mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 46.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

Art. 47.

Il fondo centrale è costituito:

a) da uno stanziamento di fondi inscritto, in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero delle finanze, su richiesta del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Capo del Governo, a beneficio degli orfani della guerra;

f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze, dei proventi della pubblicità, istituita o da istituirsi nei locali delle Amministrazioni governative ed in quelli delle Provincie, Comuni ed enti di diritto pubblico, nonchè su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;

g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni, sui contributi sindacali obbligatori previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento;

h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 61.

Art. 48.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa;

c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a beneficio degli orfani della guerra;

f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, giusta quanto è disposto negli articoli 34 e 42. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10 e 28;

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 49.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.

Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, andrà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Nei bilanci dei Comitati provinciali della Sicilia sarà inscritto un apposito fondo per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, in mancanza dei fondi dotali devoluti all'assistenza ospedaliera con la legge 7 luglio 1907, n. 735.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 16, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, della legge sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Contabilità degli organi dell'Opera nazionale.

Art. 50.

L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 51.

Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Capo del Governo, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Capo del Governo.

Il provvedimento del Capo del Governo è definitivo.

Art. 52.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Capo del Governo il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Capo del Governo, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Art. 53.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzione di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 51, intendendosi sostituito al Capo del Governo il Comitato nazionale dell'Opera.

Art. 54.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Capo del Governo.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, i quali dovranno prestare idonea cauzione.

Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.

Art. 55.

Nelle assunzioni di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Art. 56.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

Art. 57.

I benefici di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

Art. 58.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione d'invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

E' riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza d'invalidi constatata ai sensi della prima parte dell'art. 23 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato art. 23 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

Art. 59.

Alle aziende già esonerate, ai termini dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale.

Art. 60.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Art. 61.

Le pene pecuniarie stabilite dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, le modalità del componimento amministrativo ed i premi agli scopritori delle contravvenzioni di cui alla legge 3 dicembre 1925, n. 2151, sono estesi, in quanto applicabili, all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

Art. 62.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 60 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra, ammessi al lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 63.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Capo del Governo, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove ne riconosca la necessità, per mezzo di apposito collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.

Riconoscimento delle benemerenze.

Art. 64.

Il Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizioni relative al riordinamento dei servizi di assistenza e all'attuazione della legge.

Art. 65.

L'ordinamento dei servizi di assistenza degli orfani di guerra e gli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono soppressi.

I beni ed i fondi amministrati dall'ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dall'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, dai Comitati provinciali istituiti con la legge suindicata, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli, sono devoluti all'Opera nazionale costituita con la presente legge.

Art. 66.

Sono fusi nell'Opera nazionale i seguenti istituti:

1° Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

2° Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

3° Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra;

4° Fondazione nazionale industriale pro orfani di guerra;

5° Fondazione italo-americana per gli orfani degli ufficiali italiani caduti sul campo.

Le disposizioni, generali e speciali, di legge e di regolamento a favore dei predetti istituti si intendono mantenute a favore dell'Opera nazionale.

Art. 67.

Il patrimonio degli istituti fusi nell'Opera nazionale entrerà a far parte del fondo centrale dell'Opera stessa.

Il patrimonio degli enti provinciali dipendenti dalle Opere nazionali di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente entrerà a far parte di quello dei rispettivi Comitati provinciali istituiti con la presente legge.

Art. 68.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sarà provveduto, a cura, rispettivamente, del Capo del Governo e dei prefetti, al passaggio al Comitato nazionale ed ai Comitati provinciali dell'Opera, dei beni e dei fondi amministrati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Comitati provinciali istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Entro il termine stesso i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli denunzieranno la consistenza dei fondi disponibili, già ad essi assegnati, per continuarne la gestione in rappresentanza dell'Opera nazionale.

Con decreto, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della Provincia, saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla fusione nell'Opera nazionale degli istituti e degli enti dipendenti di cui all'articolo 66 e per modificare, ove occorra, l'ordinamento delle istituzioni collegate con l'Opera stessa.

Sul fondo stanziato al capitolo 271 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi, graverà anche ogni spesa occorrente per l'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

Art. 69.

E' derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore tre mesi dopo della sua pubblicazione.

Alla data anzidetta, cessano di avere effetto la legge 18 luglio 1917, n. 1143, modificata col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1222, i regolamenti esecutivi approvati con i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1002, e 1044 modificato col decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 413, ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Sono mantenute le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-18.

Resta in vigore, e s'intende deferita alla competenza dell'Opera nazionale, l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze a favore degli orfani predetti a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali e si richiami agli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 70.

Un regolamento, da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme di esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Cavarzere (Venezia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario del Fascio di Cavarzere (Venezia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cavarzere (Venezia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 84.

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Piteccio (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Piteccio (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Piteccio (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 86.

(4405)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni,

di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 83.

(4406)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Ponte Buggianese (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Ponte Buggianese (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ponte Buggianese (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 8 Finanze, foglio n. 87.

(4407)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-35983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Gatznig fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 marzo 1895 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia, 771, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guasti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Gatznig è ridotto in « Guasti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Gatznig nata Visnoviz fu Giovanni, nata il 18 maggio 1900, moglie;
2. Giorgio di Ettore, nato il 18 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4182)

N. 11419-35982.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Gatznig fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 luglio 1888 e residente a Trieste, via del Molino a vento, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guasti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Giorgio Gatzing è ridotto in « Guasti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gatznig nata Bradaschia fu Domenico, nata il 2 ottobre 1882, moglie;
2. Lidia di Giorgio, nata il 9 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4183)

N. . . . . . .

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Iurizza di Mario, nata a Trieste il 23 aprile 1901 e residente a Trieste, via Fontana, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Iurizza è ridotto in « Giorgetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4184)

N. 11419-35343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Ilincic fu Giovanni, nata a Pinguente (Istria) il 3 luglio 1893 e residente a Trieste, via Riborgo, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Linci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Ilincic è ridotto in « Linci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Tullio di Emma, nato il 24 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4185)

N. 11419-35344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ilincich fu Giovanni, nato a Pinguente (Istria) il 22 marzo 1895 e residente a Trieste, via Riborgo, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Linci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Ilincich è ridotto in « Linci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4186)

N. 11419-301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Kovacic fu Antonio, nato a Trieste il 21 ottobre 1876 e residente a Trieste, via Molingrande, 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Kovacic è ridotto in « Fabbri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Kavacic nata Milavc di Gregorio, nata il 30 ottobre 1877, moglie;
2. Dolores di Edoardo, nata il 4 marzo 1913, figlia;
3. Carla di Edoardo, nata l'11 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4187)

N. 11419-35496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cotic fu Antonio, nato a Trieste il 4 settembre 1873 e residente a Trieste, Gretta di sopra, 267, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cotic è ridotto in « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4188)

N. 11419-1976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Crastich di Michele, nata a Castelvenere (Istria) il 13 giugno 1899 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Crastich è ridotto in « Crassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe di Antonia, nato il 5 dicembre 1913, figlio;
2. Angelo di Antonia, nato il 23 luglio 1922, figlio;
3. Valeria di Antonia, nata il 14 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4189)

N. 11419-330.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ciak di Giovanni Maria, nato a Trieste l'8 giugno 1907 e residente a Trieste, via San Francesco, 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ciak è ridotto in « Ciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4190)

N. 11419-2098.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Crasnich di Ettore, nato a Trieste il 17 ottobre 1907 e residente a Trieste, via Rossetti, 91, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Crasnich è ridotto in « Debelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4191)

N. 11419-1992.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Zlobech fu Francesco, nato a Trieste il 17 settembre 1895 e residente a Trieste, via P. Revoltella n. 11-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Zlobech è ridotto in « Solvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4207)

N. 11419-35281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pollovich di Francesco, nato a Sebenico il 22 novembre 1896 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pollio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pollovich è ridotto in « Pollio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Pollovich nata Pocanic di Giorgio, nata il 1° luglio 1896, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato l'8 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4211)

N. 11419-1985.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Stefania Sboger fu Pietro, nata a S. Spirito della Bainsizza il 22 settembre 1894 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea, 284, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Stefania Sboger è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mirco di Stefania, nato il 6 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 3 agosto 1929-VII, è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Sig. Vincenzo Rochira a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Taranto.

Roma, addì 6 agosto 1929 - Anno VII.

(4421)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 307 — Numero del certificato provvisorio: 18650 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Rotunno Michele fu Carmine, domic. a Padula (Salerno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 317 — Numero del certificato provvisorio: 627 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Marx Martino fu Francesco, domic. a Bressanone (Bolzano) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 319 — Numero del certificato provvisorio: 5715 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Canova Maria di Rinaldo, moglie di Beltramo Alfredo, domic. a Bologna — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 325 — Numero del certificato provvisorio: 50849 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Rovetto Giovanni di Paolo, domic. a Torino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 327 — Numero del certificato provvisorio: 41797 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Borrelli Carmine di Antonio, domic. a Torre Annunziata (Napoli) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 328 — Numero del certificato provvisorio: 11024 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Melone o Mellone Domenico di Nicola, domic. a Pozzilli (Campobasso) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 331 — Numero del certificato provvisorio: 2212 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Vaccarella Calogero fu Salvatore — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 331 — Numero del certificato provvisorio: 2214 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Vaccarella Rosina fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 333 — Numero del certificato provvisorio: 6088 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Circolo vinicolo di Caprile (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 335 — Numero del certificato provvisorio: 48588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1929 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Macchi Federico e famiglia — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 336 — Numero del certificato provvisorio: 16007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Melzani Andrea fu Giovanni, domic. a Bagolino (Brescia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 337 — Numero del certificato provvisorio: 11562 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Zanetti Giacomo fu Eugenio, domic. a Sale Marasino (Brescia) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 338 — Numero del certificato provvisorio: 2131 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Gelfi Martino fu Battista, domic. a Esine (Brescia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 339 — Numero del certificato provvisorio: 9939 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Presidente della Congregazione di carità di Vezza d'Oglio (Brescia) — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 340 — Numero del certificato provvisorio: 3149 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Frosio Giovanni fu Carlo, domic. a Fontignano (Brescia) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 341 — Numero del certificato provvisorio: 8997 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scuderi Biagio fu Francesco, domic. ad Acireale (Catania) Regio notaio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 347 — Numero del certificato provvisorio: 6165 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Delfino Raffaele fu Domenico, domic. a Bussi sul Tirino (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 348 — Numero del certificato provvisorio: 15530 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Jacometti Giovanni di Andrea, domic. a Novara — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 734 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Comitato di cura di Gries — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 351 — Numero del certificato provvisorio: 17631 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Società Anonima Molini Riva — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 1772 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Delfino Maria di Raffaele, domic. a Bussi (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 355 — Numero del certificato provvisorio: 19266 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Piergiovanni Cipriano e Rodolfo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 8424 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Pedergnaga Giov. Battista fu Antonio, domic. a Sarezzo (Brescia) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 3793 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Patronato provinciale per gli orfani di contadini morti in guerra — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 361 — Numero del certificato provvisorio: 64278 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Leoni Filippo, domic. a S. Oreste (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 5280 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Colizzi Giuseppe di Ferdinando — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 5486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Bruno Luigi fu Domenico, domic. a Savona — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 364 — Numero del certificato provvisorio: 3166 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Cuneo Enrico fu Filippo, domic. a Savona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 40508 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Salimbeni Mattia fu Lodovico, domic. a Roma — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 372 — Numero del certificato provvisorio: 2422 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Tartaglia Michele fu Nicola, domic. a Serracapriola — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 maggio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2993)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 3).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	406350	1100 —	Carlomagno Maria fu Sebastiano, *minore sotto la p. p. della madre Miraglia Caterina* ved. Carlomagno, dom. a Lauria (Potenza); con usuf. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano.	Carlomagno Maria-*Sinfarosa, moglie di Cosentino Nicola* ecc. come contro e con usuf. come contro.
» » » »	38558 85610 38559 85611	45 — 45 — 45 — 45 —	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo } fu *Antonio-Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Antonio-Gennaro*, domic. nella 1ª e 3ª rendita a Napoli e nella 2ª e 4ª rendita a Boscotrecase (Napoli).	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo } fu *Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Gennaro*, dom. come contro.
»	108207	760 —	*Collizzoli* Giovanni-*Tullio* fu Emanuele minore sotto la p. p. della madre Franchini Giuseppina fu Tobia ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona.	*Collizzolli* Giovanni fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona.
3.50 %	454022	735 —	Figari Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Ambrogio-Alessandro-Angelo* (o *Ambrogio-Angelo-Alessandro*) fu Francesco, dom. a Genova, vincolata.	Figari Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Alessandro Angelo* ecc. come contro vincolata.
Cons. 5 %	262205	1280 —	Campagna *Elisabetta* fu Nicola-Alessandro, moglie di Volpe Pietro, dom. a Montrone (Bari), vincolata.	Campagna *Isabella-Lorita* fu Nicola-Alessandro, moglie ecc. come contro vincolata.
3.50 % Cons. 5 % P. L.	422997 17963	70 — 565 —	Oliva *Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.	Oliva *Giulio-Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.
Cons. 5 %	437471	535 —	Pelaggi Michelina fu Bruno, moglie di Donato Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Pelaia *Angelina* fu Pasquale, ved. di Pelaggi Bruno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pelaia *Gerarda Antonia-Mariangela* fu Pasquale, ved. ecc. come contro.
»	437472	535 —	Pelaggi Teresina fu Bruno, moglie di Migliaccio Giovanni, dom. a Gerace Superiore (Catanzaro); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
P. N. 5 %	23808	100 —	Pigna *Agnesina* fu Flaviano, minore sotto la p. p. della madre Labagnara Filomena di Raffaele ved. Pigna, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Pigna *Mariagnese* fu Flaviano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	186266	50 —	Confuorto *Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Nicola* fu Antonio, dom. a Casalnuovo di Napoli, vincolata.	Confuorto *Maria-Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Luigi-Alfonso-Nicola* fu Antonio, dom. come contro-vincolata.
»	412748	165 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. Gerpini, dom. a Ferentino (Roma).	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi Gio. Batta*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	412749	55 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini *Pietro*, dom. a Ferentino (Roma); con usuf. vital. a Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini Giovanni.	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. di Gerpini *Giovanni* e moglie in seconde nozze ecc. come la precedente; con usuf. vital. a Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi Gio. Batta.*
»	302642	10 —	Margaria Pietro, Margaria Mario fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Casa *Lucia* di Pietro ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo). La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo).	Margaria Pietro, Margaria Mario fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Casa *Maria-Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. come contro. La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Maria Lucia* di Pietro, dom. come contro.
»	302640	55 —		
»	318657	65 —		
»	302641	10 —		
»	318656	65 —		
»	302639	55 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3924)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa àvervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	78157	Comune di Guardiaregia (Campobasso) . . . . L.	1,005 —
»	90696	Intestata come la precedente . . . . »	1,270 —
»	90700	Intestata come la precedente . . . . »	1,000 —
»	115927	Intestata come la precedente . . . . »	2,350 —
»	462955	Intestata come la precedente . . . . »	325 —
3.50 %	447692	Intestata come la precedente . . . . »	301 —
»	608873	Dell'Oro Maria fu Angelo ved. di Previtali Francesco, domic. a Suisio (Bergamo) - vincolata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	449596	Parisella Giuseppe fu Francesco-Saverio, domic. a Monte S. Biagio (Roma) - vincolata . . . . »	450 —
3.50 %	645475	Maresca Giuseppina fu Luigi moglie di Apuzzo Enrico, domic. in Napoli - vincolata . . . . »	343 —
Cons. 5 % (1861)	565078 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bellotti Stefano fu Vincenzo, domic. in Napoli. » per la proprietà: Cimmino Antonio di Isidoro.	140 —
3.50 %	756403 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brignole Benedetta fu Andrea ved. Landò. . » per la proprietà: Landò Laura fu Marco, moglie di Bertonati Attilio, domic. a Spezia (Genova).	875 —
»	772136 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	1,697.50
Cons. 5 %	412137	Bullara Maria fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara, domic. a Palermo . . . . »	445 —
»	412138 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara.	145 —
Debito Comuni di Sicilia	10673 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: La Rocca Teresa fu Stefano . . . . . . » per la proprietà: Bozzi Marianna di Giuseppe.	585.61
Cons. 5 % Smarrito il foglio ricevute del certificato di cui contro	80224	Di Folco Salvatore fu Giuseppe, domic. a New York . . . . »	75 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	276049	Zozzoli Anna fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Fina Lucia di Vito ved. di Zozzoli Vincenzo, domic. a Salice (Lecce) . . . . L.	75 —
3.50 %	469218	Clara Edoardo fu Giovanni, domic. a Vico Canavese (Torino) - vincolata . . . . »	210 —
»	301833	Ospedale Zauli da Montepolo esistente in Dovadola (Firenze) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo. »	231 —
»	286344	Intestata come la precedente . . . . »	255.50
Cons. 5 %	115152	Bertoncelli Velia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Luppi Renata ved. Bertoncelli, domic. a Ferrara . . . . »	150 —
P. N. 5 %	32006 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Bianca fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Giannini Mariangela fu Luigi, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma).	50 —
»	32007 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Eulalia fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	50 —
3.50 %	174257	Palmieri Enrichetta di Giovanni Battista, domic. a Savona (Genova) - vincolata . . . . »	644 —
»	181835	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	175 —

Roma, 31 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA

(2994)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1929 — (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5,158,827,291.28	+	186
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 3,390,741,057.11		—	3,009
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,508,165.37		+	179
		4,928,249,222.48	—	2,830
Riserva totale . . . . . L.		10,087,076,513.76	—	2,644
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,824,661,963.20		—
Cassa . . . . »		222,571,429.41	—	5,510
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,900,731,092.96	—	33,792
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6,134,871.68	+	2,084
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,169,631,053.49			
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 537,775.15			
		1,170,168,828.64	—	177,426
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,060,281,220.45	+	1,515
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 85,713,366.20		—	15,079
altri	» 100,416,886.54		+	3,728
		186,130,252.74	—	11,351
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		335,689,672.12		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		148,632,832.84	+	233
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,017,691,342.36		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20			—
Impiego fondo pensioni	» 190,487,573 —		+	3,481
Debitori diversi	» 1,028,185,202.08		—	48,083
		1,334,023,212.28	—	44,602
Spese . . . . L.		109,945,414.45	+	1,564
L.		21,603,738,646.89		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27,684,184,135.03	—	109,489
L.		49,287,922,781.92		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		180,985,344.75	—	98
TOTALE GENERALE . . L.		49,468,908,126.67	—	379,516

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 15 marzo 1929).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(1334)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

luglio 1929 (VII)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		16,567,202,000 —	— 123,786
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		432,279,488.09	— 15,142
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1,247,235,869.67	+ 88,302
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —	—
	L.		18,546,717,357.76	— 50,626
Capitale	L.		500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		100,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»		15,129,869.42	— 23,481
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		623,093,830.56	— 132,795
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		180,000,000 —	—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	59,981,136.94		+ 100
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	1,185,790,911.78		— 23,338
			1,291,772,048.72	— 23,238
Rendite	L.		314,525,540.43	+ 10,211
Utili netti dell'esercizio precedente	L.		—	—
	L.		21,603,738,646.89	—
Depositanti	»		27,684,184,135.03	— 109,489
	L.		49,287,922,781.92	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		180,985,344.75	— 08
TOTALE GENERALE	L.		49,468,908,126.67	— 370,516

Rapporto della riserva (10,087,076,513.76) ai debiti (18,546,717,357.76) da coprire (54.39 %).

p. *Il ragioniere generale*: ROSSI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per n. 10 borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 10 borse di pratica commerciale per i seguenti Paesi:

Inghilterra (una borsa, a Londra); Germania (una borsa, ad Amburgo); Cina (due borse, una ad Hankow, una a Tientsin); Brasile (due borse in località da stabilirsi); India (due borse, una a Bombay, una a Calcutta); Kenia (una borsa, a Mombasa); Indie orientali olandesi (una borsa, a Batavia).

E' in facoltà del Ministro per l'economia nazionale, a suo insindacabile giudizio, disporre che la pratica commerciale su piazze extraeuropee si inizi con un periodo preparatorio normalmente della durata di sei mesi, su piazze estere europee stabilite dal Ministro medesimo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno farne domanda, su carta bollata da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio e della politica economica) entro il 31 ottobre 1929.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare che intende dedicarsi all'esercizio del commercio, ed inoltre dovrà specificare:

a) in quale delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica commerciale;

b) in quale lingua, oltre che in quella in uso nella piazza prescelta, intende dare le sue prove.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, comprovante che il candidato, alla data del presente avviso di concorso, non ha oltrepassato l'età di anni 30;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di stato civile da cui risulti che l'istante non è coniugato;

d) certificato di sana costituzione fisica;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale e politica;

g) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

h) diploma di laurea conseguito in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo;

i) certificato delle classificazioni riportate in tutti gli esami.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente bando.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), devono essere legalizzati.

E' in facoltà degli aspiranti alle borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di essi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

La domanda sarà altresì accompagnata da un elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni prodotte, e dovrà contenere l'esatta indicazione del recapito del ricorrente per le comunicazioni che il Ministero avrà bisogno di fargli.

I concorrenti che dimostrassero con regolare certificato di essere impiegati presso un'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti alle lettere *b*), *c*), *f*).

Art. 4.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, nei giorni che saranno, con lettera raccomandata o per telegramma, notificati agli aspiranti ammessi.

Gli esami consisteranno in sole prove orali, nelle materie seguenti:

a) lingue estere, a norma del precedente art. 2 lettera *b*);

b) geografia economica;

c) merceologia;

d) tecnica mercantile e bancaria;

e) diritto commerciale;

f) economia politica.

Per la geografia economica, la merceologia, e la economia politica i candidati saranno esaminati specialmente in relazione al Paese cui appartiene la piazza per la quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Art. 5.

La borsa è accordata per un biennio; potrà tuttavia essere prorogata per un terzo anno, quando concorrano circostanze speciali e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

Art. 6.

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere la pratica commerciale in una piazza diversa da quella assegnatagli.

Art. 7.

I vincitori delle borse dovranno raggiungere, nel termine di tre mesi, la piazza loro assegnata. Trascorso detto termine, essi saranno considerati decaduti, senza altro avviso, dalle borse.

Art. 8.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 25,000 annue, al netto dell'imposta di ricchezza mobile, restando in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di concedere un assegno suppletivo per quelle piazze, per cui, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, fosse ritenuto assolutamente necessario, in relazione alle effettive esigenze locali.

L'assegno suppletivo non potrà eccedere la somma di L. 15,000.

La borsa sarà pagabile in rate mensili posticipate, e potrà cessare od essere ridotta per motivi di demerito, od anche quando colui al quale fu concesso si sia formata una posizione conveniente.

A coloro cui saranno conferite le borse potranno essere pagate, in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione.

Nulla sarà concesso per il viaggio di ritorno in Italia.

Art. 9.

I titolari predetti durante il tempo in cui compiono la pratica commerciale, non possono abbandonare la piazza loro assegnata senza averne ottenuta l'autorizzazione del Ministero, previa regolare domanda motivata e corredata del parere del Regio rappresentante d'Italia del luogo. L'arbitrario abbandono della residenza porta per conseguenza immediata la sospensione della borsa, salvo gli ulteriori provvedimenti che si riterranno del caso.

Art. 10.

I titolari delle borse avranno cura di procurarsi, nella piazza ove saranno destinati, un posto presso una casa commerciale per potervi compiere la pratica di commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi inviare a periodi non superiori a sei mesi al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio e della politica economica) un rapporto sugli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia.

Il Ministero si riserva di affidare loro, quando lo creda opportuno, lo studio di speciali argomenti che interessino i nostri traffici con i Paesi ove essi risiedono.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(4402)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.